



## **CITTA' DI TERMINI IMERESE**

2° Settore - Territorio, Ambiente e Attività Produttive  
5° Servizio – Sviluppo economico, Attività Produttive e Trasporti

---

# **REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E NUOVA LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE**

Approvato con delibera di G. C. num 76 del 20/12/2013

In grassetto corsivo sono riportati gli emendamenti approvati nella seduta del 20/12/13

Termini Imerese, novembre 2013

## PARTE I

### Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche.

Art.1

#### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il Commercio su aree pubbliche ai sensi delle leggi regionali n. 18 del 1° marzo 1995, n. 2 dell'8 gennaio 1996, n. 28 del 22 dicembre 1999 e del D.Lgs 26 marzo 2010 n 59 e ss.mm.ii.
2. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.
3. Per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Art. 2

#### **Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto secondo le seguenti tipologie:
  - A) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana e per almeno cinque giorni la settimana;
  - B) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo uno o più giorni della settimana (mercato settimanale);
  - C) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

Art. 3

#### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti morali, e nel caso di vendita di prodotti alimentari, dei requisiti professionali, di cui all'art 5 del D.lgs n. 114 \98 e ss.mm.ii.
2. Per quanto non esplicitato nel presente regolamento, le modalità di richiesta e il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche avverrà in conformità alle norme vigenti in materia di cui all'art. 1.
3. il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche relativo alle tipologie A e B comporta il rispetto delle eventuali prescrizioni da osservare ed al pagamento degli oneri dovuti per legge.
4. Ai sensi dell'art. 70, comma 2, del D.lgs 26 marzo 2010 n. 59, l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante può essere rilasciata da qualsiasi comune (di residenza o di avvio dell'attività commerciale).

## PARTE II

### Commercio su aree di tipo A

Art. 4

#### **Definizione ed ambito d'applicazione**

1. E' da intendersi uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzo della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana.
2. Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana, siano esse ricomprese nell'ambito di un mercato o singolarmente individuate nell'ambito del territorio comunale (chioschi, distributori automatici).

Art. 5

#### **Individuazione delle aree**

1. Con il presente regolamento si individuano le aree o i singoli spazi pubblici adibiti e/o da adibire alla installazione di chioschi o distributori automatici.
2. Le suddette localizzazioni sono riportate nella planimetria allegata (All. A). Nella stessa sono individuati tutti gli spazi pubblici già assegnati e le aree per eventuali nuove installazioni.
3. ***In ogni caso dovrà essere rispettata una distanza minima tra un chiosco e l'altro di mt. 70 e di non occupare le aree già destinate a parcheggio.***

Art. 6

#### **Modalità di installazione di chioschi e distributori automatici**

1. Tutti i chioschi dovranno essere realizzati in conformità alle tipologie relative di cui all'art 2, comma 4, del vigente "Regolamento per l'installazione di strutture temporanee in aree pubbliche".

### **PARTE III**

#### **Commercio su aree di tipo B (mercato settimanale)**

Art. 7

#### **Area istituita di mercato settimanale**

1. Per l'esercizio del commercio di tipo "B" attualmente è istituita un'area per il mercato settimanale che si svolge nella giornata di Venerdì.
2. **La giornata di svolgimento può essere spostata in altro giorno della settimana nel rispetto delle procedure di cui all'art.8, comma 13, della LR. n. 18/95 come modificato e integrato che si riporta integralmente di seguito:**

***"Il Consiglio Comunale delibera, sentita la commissione di cui all'articolo 7, l'istituzione, il funzionamento e la soppressione di mercati o fiere locali e, sentita la commissione di cui all'articolo 8 ter, lo spostamento di luogo o di data di svolgimento degli stessi. Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse; di ciò l'amministrazione dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello spostamento. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto. Lo giornata di mercato può essere anticipata solo se ricadente in giornata festiva".***

Art. 8

#### **Localizzazione e caratteristiche dimensionali**

1. Il mercato settimanale, già localizzato sul lungomare Cristofolo Colombo, si rilocalizza, ***in via sperimentale per la durata di un anno***, nel quartiere di Rocca Rossa come indicato nella planimetria allegata (All. A).
2. Il mercato settimanale si compone di n. 172 posteggi, ognuno della dimensione di 24 mq. I posteggi sono suddivisi in:
  - alimentari n. 20
  - non alimentari n. 151
  - produttori agricoli n. 1
3. Successivamente all'approvazione del presente regolamento il Dirigente del Settore preposto emetterà un provvedimento istitutivo con una planimetria allegata in cui dovranno essere indicati:
  - a) l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
  - b) l'individuazione, all'interno del mercato, di un'area atta ad ospitare esclusivamente il 1° settore alimentare;
  - c) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

- d) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- e) la localizzazione dei servizi igienici.

4. Presso l'ufficio competente dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria del mercato istituito. Tale planimetria dovrà essere tenuta a disposizione di chiunque volesse consultarla.

**5. "Alla scadenza dell'anno sperimentale, di cui al comma 1 del presente articolo, il dirigente del settore competente provvederà a relazionare al consiglio comunale le risultanze logistiche commerciali della nuova ubicazione del mercato settimanale.**

**Il consiglio comunale preso atto di quanto relazionato dal dirigente si esprimerà in merito alla continuità della commercializzazione nella nuova localizzazione.**

**L'eventuale parere negativo dell'organo consiliare comporterà il ripristino dell'attuale localizzazione o la possibilità di procedere a nuova sperimentazione in area comunale diversa da quella indicata al comma 1."**

...Art. 9

#### **Revoca della concessione del posteggio**

1. La revoca della concessione del posteggio all'esercizio del commercio su aree pubbliche è disposta dal Dirigente del Settore comunale competente.

2. La revoca interviene nei seguenti casi:

- a) mancato utilizzo del posteggio, nell'anno solare, per un periodo superiore a tre mesi o per complessive 14 volte, fatte salve le assenze per cause di forza maggiore di cui, comunque, è necessario dare comunicazione per motivare l'assenza;
- b) nel caso di mancato pagamento della tassa di posteggio annuale;
- c) nel caso di perdita dei requisiti morali;
- d) nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni del presente regolamento.

**3. Al fine di agevolare e incrementare la vendita di prodotti alimentari a Km 0, i posteggi che nel tempo si rendessero liberi per cessazione dell'attività, decadenza o revoca, verranno assegnati prioritariamente, fino ad un numero massimo di 20 (venti) ai produttori agricoli ed ai pescatori, in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti norme, con sorteggio tra quanti presentano istanza dopo l'approvazione del presente regolamento. Eccedendo tale numero di reintegri eventuali ulteriori posteggi che si rendessero liberi verranno soppressi.**

Art. 10

#### **Assegnatari giornalieri**

1. L'assegnazione giornaliera dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore 7,30 dai titolari avviene a seguito di sorteggio tra gli operatori presenti, da effettuarsi in presenza della Polizia municipale.

2. Gli operatori sorteggiati che occuperanno i posti resisi disponibili per l'assenza giornaliera dei titolari, saranno tenuti agli stessi obblighi e dovranno pagare la tassa di posteggio nella misura di 1/52 di quanto corrisposto nell'anno dagli assegnatari titolari.

3. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:

- sprovvisti dell'autorizzazione in originale e/o delle attrezzature utili per la vendita;
- già concessionari di un posteggio nell'ambito del mercato, anche se titolari di altra autorizzazione.

Art. 11

#### **Concessione del suolo pubblico e Tassa di posteggio**

1. L'utilizzo delle aree destinate al mercato settimanale è soggetto al pagamento della tassa TOSAP o da eventuale nuova normativa sostitutiva della stessa tassa.

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.8/95, è dovuta una tassa di posteggio, che si istituisce con il presente regolamento, commisurata ai servizi giornalieri effettivamente resi (quali raccolta rifiuti, acqua, servizi igienici, collocazione transenne ed attività aggiuntive a cura della P.M.).

3. La tassa di posteggio è determinata annualmente con deliberazione della Giunta Municipale, previa relazione tecnico-finanziaria dell'ufficio competente.

Art. 12

**Normativa igienico-sanitaria**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto al rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'Ordinanza Ministeriale del 3 aprile del 2002.

Art. 13

**Pulizia dei luoghi**

1. Gli operatori assegnatari del posteggio devono mantenere pulita costantemente l'area occupata.
2. I rifiuti prodotti dovranno essere raccolti in sacchetti e riposti nei punti che saranno individuati, nell'ambito dell'area di mercato, dal servizio di raccolta.
3. Non è consentito tenere intorno al banco di vendita scatole, casse ed altri ingombri esclusi quelli per la raccolta dei rifiuti.
4. L'inottemperanza dei suddetti obblighi comporterà oltre l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria, la sospensione fino a 6 mesi dell'Autorizzazione per l'esercizio dell'attività, ciò in conformità alla vigente normativa di settore.

Art. 14

**Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. La vigilanza per il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.
3. La vigilanza per il rispetto delle norme igienico-sanitarie, oltre che agli organi di polizia di cui sopra è demandata all'Azienda U.S.L.
4. L'orario di vendita del mercato settimanale è fissato dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Le operazioni di allestimento degli stand, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.
5. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
6. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 (due) metri nel punto più basso.
7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori.
8. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.
9. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se non occupa il proprio posteggio entro le ore 8,00, ossia all'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
10. Lo spostamento della giornata di svolgimento del mercato che dovesse essere determinato a causa della concomitanza con le ricorrenze festive dovrà, sentite le organizzazioni di categoria, essere programmato per tempo e possibilmente nel contesto dell'ordinanza generale annuale relativa allo svolgimento del commercio in sede fissa.
11. L'assenza dell'operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata spostata non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

12. Durante l'orario di svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree ad esso destinate, fatti salvi i mezzi di emergenza e quelli degli operatori titolari del posteggio (limitatamente alle operazioni di scarico).

## **PARTE VI**

### **Commercio su aree di tipo C**

Art. 15

#### **Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 4 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area, purché in forma itinerante, abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori.

Art. 16

#### **Tempo di sosta consentito**

1. Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, non può sostare nello stesso punto per più di un'ora.
2. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno 200 (duecento) metri.
3. Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

Art. 17

#### **Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività**

1. Con apposita ordinanza il Sindaco potrà porre dei limiti e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse all'esercizio del commercio in forma itinerante.
2. Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato settimanale è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di 30 (trenta) metri dal limite dell'area individuata del mercato. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve. Nella stessa giornata il tempo massimo di sosta si determina in 240 minuti.
3. Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla normativa di settore.

## **PARTE V**

### **Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari**

Art 18

#### **Ambito di applicazione, indirizzi e modalità**

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee per attività da esercitarsi su suolo pubblico può avvenire solo in occasione di fiere - mercato o di feste tradizionali (carnevale, feste religiose, feste di particolare interesse locale). Essa potrà essere rilasciata soltanto a soggetti in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alla l.r. 18/95 e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
2. Non è consentito, nella zone limitrofe a mercati o fiere, il rilascio di autorizzazioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.
3. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
  - in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
  - quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di effettuazione di mercati straordinari.

4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitata anche in relazione a determinate prodotti merceologici, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

5. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

## **PARTE VI**

### **Disposizioni finali**

Art.19

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, mentre il trasferimento del mercato settimanale dovrà essere attuato entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce precedente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 149/2005.

3. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali incompatibili con le disposizioni del presente regolamento si intendono non applicabili.



**Città di Termini Imerese**  
Provincia di Palermo

Il Segretario Generale

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo Comunale, che il **“Regolamento per il commercio su aree pubbliche e nuova localizzazione del mercato settimanale”**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 17.12.2013, è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 27.01.2014 a tutto l’11.01.2014, è divenuto obbligatorio il giorno **12 Febbraio 2014** a norma dell’art. 10 del R.D. n. 262/1942.

*Termini Imerese, li 12.02.2014*

*Il Segretario Generale*  
*(Avv. Raimondo Liotta)*





Planimetria allegata al Regolamento  
per il commercio su aree pubbliche

- Punti già concessi per l'istallazione di chioschi
- ▭ Aree per future concessioni per chioschi
- ▭ Aree per localizzazione mercato settimanale

